



INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.

**SEZIONE SPECIFICA DEL
Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. 231/01**

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA**

(redatto in attuazione della Legge 190/2012 smi e secondo quanto previsto nel “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA) approvato dalla CIVIT il 13 settembre 2013, aggiornato con Determina n° 12/2015 emanata dall’ANAC e con Delibera n° 831/2016)

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Piano di Prevenzione della Corruzione	CdA	14.06.2016
01	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-Aggiornamento	CdA	25.01.2017
02	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-Aggiornamento annuale	CdA	31.01.2018

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

SOMMARIO

1. CONTESTO SOCIETARIO	4
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
2.1 Premessa	6
2.2 Le Misure organizzative per la prevenzione della Corruzione applicate alle Società in controllo pubblico.....	9
3. IL MONITORAGGIO E LE MISURE DI PREVENZIONE.....	11
4. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	12
4.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione.....	12
4.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica	13
4.3 Il Responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione.....	13
5. APPROCCIO MEDODOLOGICO	15
5.1 Il "rischio".....	15
5.2 La gestione del rischio	16
5.3 La valutazione del rischio	20
5.4 Definizione dell'approccio di prevenzione del rischio.....	26
6. CATALOGO REATI	27
6.1 Peculato (art. 314 C.P.).....	27
6.2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.).....	27
6.3 Malversazione a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis C.P.).....	27
6.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.).....	28
6.5 Concussione (art. 317 C.P.).....	28
6.6 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.)	28
6.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.)	28
6.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)	29
6.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.).....	29
6.10 Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.).....	30
6.11 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.)	30
6.12 Rivelazione e utilizzazione d'invenzioni di segreti di ufficio (art. 326 C.P.).....	30
6.13 Rifiuto di atti di ufficio (art. 328 C.P.)	30
6.14 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 C.P.)	31
6.15 Sottrazione o danneggiamento di cose (art. 334 C.P.)	31
6.16 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro (art. 335 C.P.)	31
6.17 Traffico di influenze illecite (346 bis C.P.).....	31
6.18 Turbata libertà degli incanti (353 C.P.)	32
6.19 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353bis C.P.).....	32
6.20 Astensione dagli incanti (354 C.P.).....	32
6.21 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 C.P.).....	32
6.22 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.).....	32
6.23 Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile).....	33
7. CODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE.....	34
8. REGOLE DI CONDOTTA SPECIFICHE DA OSSERVARE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO IN RELAZIONE ALLA REALTA' AZIENDALE	36
8.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	36
8.2 Rapporti con i fornitori di beni e servizi.....	37
8.3 Rapporti con i dipendenti e collaboratori per acquisizione e progressione del personale.....	38

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

9. DIFFUSIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NEL CONTESTO AZIENDALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	39
9.1 Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	39
9.2 Adozione di specifiche attività di formazione del personale	39
10. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	41
11. LE MISURE DI CARATTERE TRASVERSALE	43
11.1 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.....	43
11.2 Tutela del dipendente che segnala l'illecito (whistleblowing).....	44
11.3 Rotazione dei dipendenti.....	45
12. TRASPARENZA.....	46
12.1 Contesto normativo di riferimento.....	46
12.2 Obiettivi e finalità.....	48
12.3 Responsabile per la trasparenza.....	48
12.4 Accesso civico	49
12.5 Dati oggetto di pubblicazione e soggetti incaricati della pubblicazione	51
12.6 Alimentazione dei flussi informativi	52
12.7 Informatizzazione dei processi	52
13. ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE.....	52
14. LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ ALLA NORMATIVA	54
15. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI	56
16. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012	57

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

1. CONTESTO SOCIETARIO

1.1 Contesto esterno

L'Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (di seguito anche Interporto o Società) è una società per azioni fondata alla fine degli anni '80 allo scopo di progettare, costruire e gestire l'area interportuale di Pordenone e dare un impulso economico alla città capoluogo, alla provincia e alla regione.

La piattaforma intermodale è composta da un complesso integrato di infrastrutture e servizi che soddisfano le necessità degli operatori nel campo della logistica e del trasporto intermodale.

L'area, che si sviluppa su una superficie di 840.000 m², si trova in una posizione strategica della regione, poiché collocata nei pressi dell'Autostrada A28 (con un'uscita dedicata proprio ad Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.) e affiancata alla linea ferroviaria Udine-Venezia.

La *mission* della società si focalizza principalmente su tre aspetti:

- i) favorire la crescita sostenibile del benessere e del tessuto economico locale e regionale, in un territorio fortemente competitivo e votato all'export;
- ii) mettere a disposizione del “sistema regione” i propri *asset* aziendali frutto di scelte strategiche mirate, contribuendo a rafforzare la piattaforma logistica del Friuli Venezia Giulia;
- iii) anticipare gli scenari futuri, stringendo alleanze e aprendo le porte a nuove opportunità di business in ambito nazionale e internazionale.

Il capitale sociale di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. ammonta ad Euro 1.601.150 ed è interamente versato.

Il valore nominale di ogni singola azione è pari ad Euro 51,65 per un numero di azioni pari a n° 31.000.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

L'azionariato della Società è il seguente:

Azionista	n° azioni	valore nominale	Capitale sociale	%
CCIAA di Pordenone	24.482	51,65	1.264.495,30	78,974%
Comune di Pordenone	4.756	51,65	245.647,40	15,342%
Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone	1.327	51,65	68.539,55	4,281%
Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone	180	51,65	9.297,00	0,581%
Confcommercio - Imprese per l'Italia - Pordenone	94	51,65	4.855,10	0,303%
Unione degli Artigiani della Provincia di Pordenone	81	51,65	4.183,65	0,261%
Provincia di Pordenone	60	51,65	3.099,00	0,194%
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pordenone	10	51,65	516,50	0,032%
Unione Provinciale Cooperative Friulane di Pordenone	6	51,65	309,90	0,019%
Unione Provinciale degli Agricoltori di Pordenone	4	51,65	206,60	0,013%
	31.000	51,65	1.601.150,00	100,000%

1.2 Contesto interno

La Società è dotata di una struttura organizzativa molto snella. I dipendenti in forza sono 5 e le loro funzioni sono così suddivise: (i) Presidenza; (ii) Amministrazione (1 Quadro); (iii) Ufficio Tecnico (1 Dirigente e 2 Impiegati); (iv) Segreteria (1 Impiegato).

La segregazione delle funzioni e l'identificazione dei ruoli all'interno di ogni attività/processo è un importante elemento di controllo interno che promuove l'uso di pratiche aziendali a supporto del raggiungimento degli obiettivi di processo.

Nelle organizzazioni di dimensioni ridotte, come nel caso di specie, non sempre è facile raggiungere l'effettiva separazione delle funzioni e, quindi, può capitare che un dipendente debba eseguire parte o tutte le attività di un processo.

La Società si è già adoperata al fine di ridurre la vulnerabilità delle proprie segregazioni ed ha adottato adeguati controlli (controlli compensativi) capaci, appunto, di minimizzare il rischio insito nei processi aziendali.

I controlli sono svolti da strutture esterne quali ad esempio la società di Revisione, il Collegio Sindacale, l'OdV.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 Premessa

La Legge 190 del 6 novembre 2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, (di seguito Legge 190/2012) ha introdotto delle norme in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La Legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea dell'ONU il 31 ottobre 2003 e degli art. 20 e 21 della Convenzione Penale della corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

La Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare politiche di prevenzione alla corruzione efficaci e coordinate ed adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione.

Con la Legge 190/2012, l'Italia ha quindi introdotto nel proprio ordinamento un sistema organico di prevenzione alla corruzione su due livelli:

- (i) Livello nazionale – il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)
- (ii) Livello decentrato – Piano Territoriale Anticorruzione (PTPC) elaborato da ogni amministrazione pubblica alla luce delle indicazioni del PNA.

La norma è ispirata al raggiungimento di obiettivi specifici, quali ad esempio:

- ✓ ridurre le opportunità di corruzione;
- ✓ aumentare la capacità di monitorare gli atti che potrebbero generare la corruzione;
- ✓ creare un contesto procedurale sfavorevole alla corruzione.

In attuazione a quanto richiesto dalla Legge 190/12 sono poi stati emanati:

 <p>INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE</p>	<p>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p>	<p>Revo2_2018</p>
--	---	--------------------------

- (i) il DLgs. 39/2013 che disciplina l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di Amministratore in Enti pubblici, Enti di diritto privato/Società sottoposti al controllo pubblico nonché lo svolgimento di attività presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo e finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione;
- (ii) il DLgs. 33/2013 che specifica e disciplina in materia di Trasparenza gli adempimenti previsti nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e estende la portata di ulteriori vincoli attraverso i contenuti dell'art. 22 della medesima Legge.

Nello spirito della Legge 190/2012, la Trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'*accountability* con i cittadini anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Con la Determinazione n° 8/2015 del 17 giugno 2015, denominata "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte **delle società** e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", l'ANAC ha dissipato i dubbi sull'applicazione della Legge 190/012 e del Dlgs. 33/2013 alle società e agli altri organismi partecipati dalle amministrazioni locali, definendo in modo dettagliato gli adempimenti ai quali questi soggetti sono sottoposti , secondo la loro differente configurazione giuridica e in base al diverso livello di controllo pubblico.

Questo vale anche qualora le società che hanno già adottato un modello organizzativo in base al DLgs. 231/2001. In questo caso detto modello deve essere adeguato alla Legge 190/2012 e al PNA (o PPC), mentre per quelle che non lo hanno adottato, le amministrazioni controllanti devono assicurarsi che lo facciano.

Le misure per la prevenzione della corruzione devono essere inserite nel documento illustrativo del MOG 231 in una sezione specifica e devono essere facilmente identificabili.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

La Determinazione n° 12/2015 deliberata dall'ANAC il 28 ottobre 2015, e denominata "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" ha precisato ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione della misure di prevenzione della corruzione conseguente alle modifiche apportate al quadro originario del PNA ad opera di innovazioni legislative e atti interpretativi adottati dall'ANAC.

Viene così fornito un quadro riassuntivo di quanto previsto in capo alle diverse categorie di soggetti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza confermando, come già chiarito dalla Linee Guida approvate dall'ANAC con la Determinazione n° 8/2015, che le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici devono adottare misure di prevenzione della corruzione, anche nella forma di un Piano, ad integrazione delle misure già individuate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In completa aderenza alle indicazioni fin qui fornite dall'ANAC, è recentemente intervenuto il D.Lgs. 97/2016 che ha introdotto il nuovo comma 2-bis all'art. 1 della legge 190/2012 individuando a livello normativo i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione e distinguendoli inoltre tra soggetti che devono adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione da quelli che possono adottare misure integrative a quelle adottate ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il D.Lgs. 97/2016, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC.

In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

L'elaborazione del Piano presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice della Società in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Altro contenuto indefettibile del Piano riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPCT come "apposita sezione".

Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

ANAC raccomanda alle amministrazioni e agli altri enti e soggetti interessati dall'adozione di misure di prevenzione della corruzione di curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.

L'Autorità Anticorruzione è inoltre intervenuta con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 relativa a "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 02 del D.Lgs. 33/2013", con la Delibera n. 1310 del 28 dicembre relativa "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016", nonché da ultimo con la Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

2.2 Le Misure organizzative per la prevenzione della Corruzione applicate alle Società in controllo pubblico

In attuazione della Legge 190/2012, l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica dal titolo "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" aggiornato, dalla Determinazione n° 12/2015 e per ultimo dalla Delibera n° 831/2016.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

Il PNA è finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione elaborate a livello nazionale ed internazionale ed agevolare la piena attuazione delle misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla legge.

Il PNA obbliga quindi le società e gli enti pubblici economici a partecipazione pubblica a introdurre adeguate misure organizzative e gestionali al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla Legge 190/2012.

Per le società e gli enti che hanno già adottato il Modello ex Dlgs. 231/2001, così come precisato nel PNA alla sezione 2 – Azioni e Misure Generali, è consentito integrare lo stesso MOG, introducendo dei presidi efficaci rivolti ad assicurare la conformità della gestione riguardo a tutti i reati-presupposto previsti dalla Legge 190/2012, sia dal lato attivo che passivo e di identificare tale parte con la dicitura “Piani di prevenzione della corruzione”.

In buona sostanza le società e gli enti controllati dalla pubbliche amministrazioni sono tenuti a:

- ✓ redigere i “Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza” prevedendo specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge 190/2012, tra i quali vanno annoverati anche la corruzione tra privati, l'indebita promessa di dare, fare, secondo le metodologie previste dal Dlgs. 231/2001, dalle “Linee Guida” di Confindustria (aggiornate a marzo 2014), dalle “Linee Guida” dell'ANAC (aggiornate a giugno 2015) nonché l'aggiornamento 2015 del PNA elaborato dall'ANAC (Determina n° 12/2015);
- ✓ assicurare lo svolgimento delle attività in linea con quanto previsto dalla disciplina della Trasparenza (Dlgs 33/2013);
- ✓ prevedere dei flussi informativi adeguati che consentano ai cittadini di avere notizie sull'attività svolta dalla Società;
- ✓ pubblicare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sul sito internet aziendale;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

- ✓ nominare un Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza (RPCT). L'ANAC ritiene debba essere un dirigente della società/ente e non un soggetto esterno. Quando l'Organismo di Vigilanza (OdV) è collegiale e prevede la presenza di un componente interno alla società/ente, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di Responsabile della prevenzione alla corruzione. L'ANAC ritiene che solo in ultima analisi ed in casi eccezionali, il RPCT possa coincidere con un amministratore purché privo di deleghe gestionali.

3. IL MONITORAGGIO E LE MISURE DI PREVENZIONE

Il PNA 2016 in maniera chiara ed univoca definisce il PTPCT uno strumento di organizzazione, affidando ad esso dunque una funzione cardine per la PA ed utile nelle attività ad essa attribuite dalla legge.

Infatti nella parte in cui delinea le ulteriori caratteristiche e ruoli del RPCT prevede che *“Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.*

Si evince, quindi, che non solo il RPCT ne ha la competenza ma soprattutto che tale strumento è redatto con la collaborazione dell'organo di indirizzo: tale collaborazione non si manifesta nella sola predisposizione di questo ma si sostanzia anche nella previsione di “aggiustamenti organizzativi” della struttura monitorata, con il fine dichiarato, da una parte, di facilitare il compito di monitoraggio e predisposizione delle misure di prevenzione, le quali impatteranno anche sull'organizzazione e, dall'altra, di rendere queste il più efficaci possibili poiché calate in una realtà organizzata secondo modelli funzionali ed adeguati allo scopo istituzionale.

Il ruolo dei soggetti ulteriori coinvolti nella suddetta redazione è stato con particolare enfasi delineato già nell'aggiornamento del PNA 2015, con la finalità sia di assicurare una consapevole responsabilizzazione di essi, che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, sia di penetrare il più

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

possibile il tessuto organizzativo e garantire dunque la conoscenza piena delle dinamiche interne dell'Ente.

4. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

4.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ANAC) è stata istituita dall'art. 13 del Dlgs. 150/2009.

Per mandato istituzionale l'ANAC svolge attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, promuove l'integrità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia della pubblica amministrazione, indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione.

Tale missione istituzionale è il risultato di un quadro normativo che nel tempo ha visto l'evoluzione progressiva di funzioni e compiti.

Dalle competenze originariamente attribuite dal Decreto istitutivo (Dlgs. 150/2009) che prevedeva l'esercizio di funzioni consultive, di regolazione, vigilanza e controllo, la Legge 190/2012 prima e il Dlgs 33/2013 poi, hanno attribuito nuovi compiti e definito nuovi strumenti di intervento con lo scopo di prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti che sono l'espressione di fenomeni corruttivi.

Oltre alla funzione consultiva e di accompagnamento, l'ANAC ha mantenuto le funzioni di indirizzo in materia di trasparenza e ha visto rafforzate quelle di vigilanza e di controllo sul rispetto del sistema della trasparenza anche nei confronti di enti pubblici e privati in controllo pubblico in precedenza esclusi dal novero dei soggetti destinatari degli obblighi.

Il decreto legge n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, sopprimendo l'AVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell'ANAC che oggi può essere individuata nella *“prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate*

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione”.

4.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risponde alle esigenze di modernizzazione della pubblica amministrazione italiana e partecipa all'attività di contrasto alla corruzione.

Il Dipartimento, di cui si avvale un Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio, promuove le iniziative di riforma dell'amministrazione in direzione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Con l'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, le competenze dell'ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, sono state trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica.

4.3 Il Responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione

La figura del RPC è stata notevolmente rivista con le modifiche introdotte alla Legge 190/2012 dal DLgs. 97/2016. La nuova disciplina privilegia l'unificazione in capo ad un unico soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pur non vietando il perdurare della separazione dei ruoli.

L'unificazione del ruolo in un unico soggetto nasce dalla visione del legislatore di integrare in modo completo l'organizzazione aziendale con i flussi informativi e la loro pubblicazione.

Viene inoltre rafforzato il ruolo prevedendo che al RPCT vengano riconosciuti poteri e funzioni tali da garantire lo svolgimento dell'incarico in piena autonomia.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

Il Dlgs. 97/2016 prevede inoltre una interazione più pregnante tra il RPCT o l'Organismo Indipendente di Valutazione (qualora nominato).

L'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012 prevede che *“l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (..)”*.

Di seguito vengono descritte le specifiche funzioni:

- ✓ elabora la proposta di piano della prevenzione e della trasparenza alla luce delle linee indicate dall'organo di indirizzo;
- ✓ propone lo stesso all'organo di indirizzo che lo deve adottare entro il 31 gennaio di ogni anno;
- ✓ definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- ✓ propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni e di mutamenti dell'organizzazione;
- ✓ verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ✓ individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- ✓ entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione;
- ✓ svolge un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e del monitoraggio del codice di comportamento;
- ✓ è attore e destinatario dei flussi informativi provenienti dai referenti presenti nell'amministrazione e dispone di una linea di report continuativo nei confronti dell'organo di indirizzo politico.

 <p>INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE</p>	<p>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p>	<p>Revo2_2018</p>
--	---	--------------------------

5. APPROCCIO MEDODOLOGICO

5.1 Il “rischio”

Come previsto dal PNA Allegato 1, per “rischio” si intende *l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un evento.*

Per “evento” si intende *il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente.*

Le aree a rischio naturalmente variano a seconda dell’attività svolta dalla Società.

La Legge 190/2012 (art. 1 comma 16) individua comunque alcune aree che ritiene comuni alle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse partecipate:

- ✓ concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del Dlgs. 150/2009;
- ✓ scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Dlgs. 163/2006 (Codice degli Appalti);
- ✓ concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- ✓ autorizzazione e concessione.

La rivisitazione del PNA pubblicata dall’ANAC in data 2 novembre 2015, ha previsto che oltre alle “Aree di rischio obbligatorie”, quali quelle sopra evidenziate, ogni società debba verificare l’esistenza di “Aree Specifiche”, degne di essere monitorate, e che saranno in diretta dipendenza rispetto alle peculiarità esistenti nell’attività svolta dalla società.

Inoltre l’ANAC ha individuato ulteriori Aree rispetto a quelle obbligatorie riferite all’attività svolta delle amministrazioni, società ed enti, a prescindere dall’appartenenza di specifici settori, denominate “Aree Generali” che sono così declinate:

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

- ✓ Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- ✓ Controlli, verifiche e ispezioni e sanzioni;
- ✓ Incarichi e nomine;
- ✓ Affari legali e contenziosi.

In aggiunta alle aree segnalate da ANAC, Interporto nell'elaborazione del Piano per il triennio 2017-2019 ha provveduto ad individuare alcune ulteriori attività da considerare e monitorare nel processo di valutazione del rischio di corruzione, **attività che vengono confermate in sede di predisposizione del presente piano 2018-2020**, non individuando nuove aree meritevoli di attenzione:

- ✓ Gestione delle presenze e predisposizione cedolini paga del personale;
- ✓ Rapporti con istituti di credito;
- ✓ Gestione della corrispondenza.

5.2 La gestione del rischio

Gestire il rischio significa attuare una serie di iniziative che permettano di programmare e monitorare le attività svolte dalla Società scongiurando possibili rischi di corruzione.

I principi fondamentali consigliati per la corretta gestione dei rischi a cui fa riferimento anche l'aggiornamento del PNA sono "Principi e Linee Guida UNI ISO 31000:2010" che rappresentano l'adozione nazionale della norma internazionale ISO 31000, elaborata dal Comitato Tecnico ISO/TMB "Risk Management".

Si riportano di seguito i Principi per la gestione del rischio (tratti appunto da UNI ISO 31000:2010) di cui all'Allegato 6 del PNA.

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un'organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i principi riportati qui di seguito:

a) La gestione del rischio crea e protegge valore

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, *security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, *governance* e reputazione

 <p>INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE</p>	<p>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p>	<p>Revo2_2018</p>
--	---	--------------------------

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalla attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti di cambiamento

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori di interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenere conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti

 <p>INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE</p>	<p>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p>	<p>Revo2_2018</p>
--	---	--------------------------

g) La gestione del rischio è “su misura”

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori di interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio

j) La gestione del rischio è dinamica

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attua il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

5.3 La valutazione del rischio

Le Tabelle di valutazione sotto riportate esprimono le indicazioni dell'Allegato 5 del PNA.

In particolare, nel citato Allegato, viene precisato che:

- a) gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro impegnato nell'analisi;
- b) gli indici di impatto vanno stimati sulla base dei dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'interno di ogni società;
- c) per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA/Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema di controllo legale, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella PA/Società). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona nella Società. Per la stima della probabilità, quindi, non si rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

Tabella 1 Allegato 5 PNA

INDICI VALUTAZIONE PROBABILITA'	
DISCREZIONALITA'	N°
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo dagli atti amministrativi	4
E' altamente discrezionale	5
RILEVANZA ESTERNA	N°
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente agli utenti	5
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	N°
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA	1
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

VALORE ECONOMICO	N°
Qual'è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	3
Comporta considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	N°
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (esempio pluralità di affidamenti ridotti?)	
No	1
Sì	5
CONTROLLI	N°
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

Tabella 2 Allegato 5 PNA

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	N°
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere processo (o fase del processo di competenza) nell'ambito della società, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa società occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5
IMPATTO ECONOMICO	N°
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della società o PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o tipologie analoghe?	
No	1
Sì	5

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

Tabella 2 Allegato 5 PNA

IMPATTO REPUTAZIONALE	N°
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	N°
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non gerente, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3
A livello di dirigente d'ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

Tabella 3 Allegato 5 PNA

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0		Nessuna probabilità
1		Improbabile
2		Poco probabile
3		Probabile
4		Molto probabile
5		Altamente Probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0		Nessun IMPATTO
1		Marginale
2		Minore
3		Soglia
4		Serio
5		Superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

=

Valore Frequenza X Valore Impatto

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

5.4 Definizione dell'approccio di prevenzione del rischio

Il PNA stabilisce il contenuto minimo del Piano per la prevenzione del rischio-corruzione per gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico ossia:

- a) individuazione delle Aree Generali e di quelle Specifiche soggette a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all'attività e alla funzione della Società;
- b) previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle Aree a maggior rischio di corruzione;
- c) previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni della Società in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- d) individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- e) previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse nell'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- f) regolazione delle procedure di aggiornamento;
- g) previsioni di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- h) regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello;
- i) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

6. CATALOGO REATI

I delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale inclusi nei reati presupposto ai sensi dell'art. 24 del DLgs. 231/2001 sono descritti nel MOG 231 di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

Il *risk assessment* eseguito per la *compliance* 231 ha considerato le eventualità che il soggetto apicale o sottoposto all'altrui vigilanza possa avere un ruolo prevalentemente attivo nel rapporto corruttivo.

L'integrazione del MOG 231 effettuata in conformità alle previsioni del PNA, stante la platea a cui si rivolge prevalentemente (soggetti appartenenti alla P.A.), recupera la gestione del rischio corruzione anche sul lato passivo, oltre ad aggiungere fattispecie di reato presupposto che non sono espressamente contemplate dal DLgs 231/01.

Si fornisce quindi di seguito l'elencazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti ai sensi della Legge 190/2012 (Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale).

6.1 Peculato (art. 314 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio che, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

6.2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per se o per un terzo denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

6.3 Malversazione a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis C.P.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

6.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

6.5 Concussione (art. 317 C.P.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

6.6 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (art.318 c.p.) ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (art.319 c.p.).

L'art. 319 bis c.p. prevede delle circostanze aggravanti.

L'art.320 c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

L'art. 321 c.p. prevede che le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applichino anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

6.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

6.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

6.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

6.10 Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.)

Salvo che il fatto non costituisca un grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

6.11 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 Euro.

6.12 Rivelazione e utilizzazione d'invenzioni di segreti di ufficio (art. 326 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio comunque abusando della sua qualità rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

6.13 Rifiuto di atti di ufficio (art. 328 C.P.)

Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

6.14 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 C.P.)

Chi, esercitando attività di servizio pubblico o di pubblica necessità, interrompe il servizio ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici, aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 Euro.

6.15 Sottrazione o danneggiamento di cose (art. 334 C.P.)

Chiunque sottrae o danneggia cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 Euro a 309 Euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

6.16 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro (art. 335 C.P.)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 Euro.

6.17 Traffico di influenze illecite (346 bis C.P.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

6.18 Turbata libertà degli incanti (353 C.P.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, o ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

6.19 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353bis C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

6.20 Astensione dagli incanti (354 C.P.)

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

6.21 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 C.P.)

Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore ad euro 103.

6.22 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

6.23 Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

7. CODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE

IL PNA, nel recepire quanto disposto dall'art. 1 comma 44 della Legge 190/2012, prescrive alle pubbliche amministrazioni, alle società ed enti partecipati, di provvedere all'adozione di un proprio Codice di Comportamento che stabilisca i doveri minimi di imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare.

Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. ha adottato un Codice Etico che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati.

Il Codice Etico è implementato dal Codice di Comportamento previsto dal DPR 62/2013.

Sia il Codice Etico che il Codice di Comportamento richiamano principalmente i seguenti valori:

- ✓ l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- ✓ la trasparenza nei confronti dei Soci, dei portatori di interesse e dei cittadini;
- ✓ il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzare le capacità professionali;
- ✓ l'impegno sociale;
- ✓ la tutela della salute, della sicurezza ambientale e dell'ambiente;

e più in generale il rifiuto di ogni condotta atta a porre in essere comportamenti e atti che possono rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato presupposto di cui al precedente paragrafo 4, ovvero concorrere, contribuire o favorire anche per interposta persona anche indirettamente le relative fattispecie criminose.

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni previste nello

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

stesso, del Codice Etico, del Modello 231/2001 e delle procedure interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati di corruzione che di quelli contemplati dal DLgs. 231/2001.

Nel Modello 231 in essere è previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto dalla Società con i soggetti destinatari del modello, oltre a quelli degli stessi intrattenuti con terzi estranei alla società, potenzialmente forieri di reato presupposto.

Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., compreso il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti con la società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare e delle relative sanzioni, indipendentemente dall'instaurazione e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.

Sia il Codice Etico che il Sistema Disciplinare fanno parte integrante del presente Piano.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

8. REGOLE DI CONDOTTA SPECIFICHE DA OSSERVARE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE

I reati oggetto di esame presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, Consulenti e collaboratori, Organi ispettivi, Gestione del personale, e possono interessare le seguenti aree/funzioni:

- Consiglio di Amministrazione
- Area Amministrativa
- Area Gare e Contratti (Ufficio Tecnico)

8.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'elemento che caratterizza la fattispecie di reato in esame è l'esistenza di continui rapporti tra Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. ed Enti della Pubblica Amministrazione.

In particolare per la peculiarità dell'attività svolta, la società intrattiene rapporti con Enti Pubblici per:

- ✓ acquisizione di aree per fini istituzionali;
- ✓ espropriazione di aree per insediamenti produttivi, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive; visite ispettive di controllo (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Provincia, ASL, Arpa...)
- ✓ costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini rilascio autorizzazioni alla gestione degli impianti;
- ✓ esecuzione in concessione di opere di competenza della regione e di altri soggetti pubblici, realizzazione di opere e/o attrezzature e alla gestione di servizi nell'ambito del settore intermodale;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

- ✓ gestione e manutenzione delle opere di infrastruttura degli impianti realizzati;

In generale, nei rapporti con Pubblica Amministrazione è necessario seguire le seguenti regole:

- ✓ i rapporti con i rappresentanti della PA nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili, sono tenuti dal responsabile della funzione interessata o da un soggetto da questi delegato;
- ✓ è fatto divieto a chiunque di intrattenere rapporti per conto della società con esponenti della PA;
- ✓ di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere informato tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre agli organismi di vigilanza in carica;
- ✓ i procuratori, sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare la competenza dell'altro;
- ✓ i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti con il responsabile della funzione o dal soggetto da questi delegato;

8.2 Rapporti con i fornitori di beni e servizi

Relativamente al processo di acquisizione di beni e servizi si evidenzia quanto segue:

- ✓ gli atti deliberativi per l'acquisizione di beni e servizi o appalti lavori, devono essere posti in essere nel rigoroso rispetto delle disposizioni di leggi applicabili in relazione alla procedura aziendale di riferimento;
- ✓ i soggetti partecipanti alle commissioni di gara devono agire nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni del Codice Etico, del rigore, imparzialità e riservatezza;
- ✓ i soggetti partecipanti alle commissioni di gara devono respingere ogni tipo di pressione indebita onde evitare trattamenti di favore nei confronti dei partecipanti.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

8.3 Rapporti con i dipendenti e collaboratori per acquisizione e progressione del personale

L'Organo Amministrativo deve garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza ed inoltre:

- ✓ l'assunzione deve avvenire nel rigoroso rispetto delle leggi, delle procedure definite dalla società per l'assunzione del personale;
- ✓ l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato e mantenuto agli atti a cura del funzionario responsabile;
- ✓ i contratti della società con i consulenti devono essere predefiniti in forma scritta e devono riportare chiaramente modalità, svolgimento e costo dell'incarico;
- ✓ i compensi di collaboratori e consulenti devono trovar adeguata congruità in considerazione delle prassi esistenti sul mercato o, se possibile, rispetto a tariffe vigenti.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

9. DIFFUSIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NEL CONTESTO AZIENDALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

9.1 Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il primo fondamento dell'attivazione del presente Piano è stabilito dall'ampia e partecipata conoscenza dello stesso, da parte dei dipendenti delle società, dagli Enti di controllo e dai cittadini.

A tal fine il Piano verrà pubblicato sul sito internet di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. nell'area accessibile denominata “Società Trasparente”.

Inoltre tutti i dipendenti dell'Ente sono stati resi edotti dell'esistenza del Piano, della sua adozione, della sua attuazione e dell'obbligo del suo aggiornamento.

I dipendenti, nello svolgimento delle attività di competenza si sono uniformati ai contenuti del predetto Piano traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in termini di prevenzione alla corruzione.

9.2 Adozione di specifiche attività di formazione del personale

Vengono definiti specifici interventi di formazione sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, previo parere favorevole del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Sulla scorta delle informazioni e priorità definite di concerto con il RPCT sarà definito un piano formativo con le seguenti fasi d'azione:

- ✓ individuazione dei dipendenti, quadri e dirigenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva pianificazione degli interventi di aggiornamento della normativa;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

- ✓ verifica del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti;
- ✓ sensibilizzazione verso comportamenti atti a prevenire situazioni a rischio di corruzione con particolare attenzione ai temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

Il piano formativo tiene conto dei seguenti aspetti:

- ✓ la conoscenza della norma e le sue evoluzioni;
- ✓ il catalogo reati;
- ✓ le aree a rischio (e l'aggiornamento di nuove aree sensibili);
- ✓ le procedure da attuare per evitare e circoscrivere il rischio reato;
- ✓ il confronto tra dipendenti per conoscere l'estensione del rischio in altre aree non di propria competenza;
- ✓ l'omogeneizzazione dei processi per garantire la costituzione di buone pratiche amministrative che possano ridurre ulteriormente il rischio di corruzione;
- ✓ aggiornamento in itinere della normativa.

Il monitoraggio dei percorsi formativi, in termini di frequenza e conseguimento dell'attestato di partecipazione sarà predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

10. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone le regole in materia di flussi informativi con i Soci, gli Organi di governo, i Referenti, l'OdV, i Dipendenti e le Autorità di vigilanza.

Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di monitoraggio sull'efficacia del Piano e sullo stato della sua operatività, consentendo l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva, rendendo possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato di corruzione.

Devono comunque essere oggetto di comunicazione:

SU BASE OCCASIONALE, da parte dell'Organo di governo, le informazioni concernenti l'assetto organizzativo della Società e i cambiamenti che hanno riflessi sull'attuazione delle misure del Piano;

SU BASE OCCASIONALE, da parte di Dirigenti o Quadri, la necessità di cambiamenti procedurali nelle aree a rischio reato, conseguenti a mutamenti dell'attività e dell'organizzazione aziendale;

SU BASE PERIODICA, da parte di Dirigenti o Quadri le informazioni sulle attività aventi rilevanza in materia di anticorruzione;

SU BASE OCCASIONALE, da parte di Dirigenti o Quadri la segnalazione o la denuncia di comportamenti sospetti;

SU BASE PERIODICA, da parte dell'OdV, le relazioni sull'attività compiuta e tutti i rilievi concernenti la parte del MOG dedicata ai reati contro la PA, al fine di garantire il coordinamento e la collaborazione proficua tra i due Organi;

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

SU BASE OCCASIONALE, ogni altra informazione di qualsivoglia genere, fornita da Organi di governance, personale o terzi, attinente l'attuazione o la violazione del Piano nelle aree di attività a rischio nonché il rispetto delle previsioni di legge, utili ai fini dell'assolvimento dei compiti del Responsabile della prevenzione;

SU BASE PERIODICA, da parte del RPCT, il Piano e i suoi aggiornamenti, la relazione annuale e le iniziative intraprese, nonché le comunicazioni aziendali in materia di anticorruzione;

In particolare, devono essere obbligatoriamente trasmesse al suddetto Responsabile le informazioni concernenti:

- provvedimenti, notizie e sanzioni provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati previsti dalla Legge, nei confronti dei destinatari del Piano, o dai quali risultino inadempimenti od omissioni;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dalla Legge e dal Piano;
- contestazioni che l'Amministrazione pubblica ha formalmente inoltrato alla Società;
- rapporti predisposti dalle strutture della Società e dagli organi di controllo, nell'ambito della loro attività di vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme della Legge e alle disposizioni del Piano.

Inoltre, tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare al Responsabile comportamenti che possono rappresentare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità.

Ogni informazione, dato, segnalazione, report previsto dal Responsabile viene custodito in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) predisposto a cura dello stesso, ferma restando

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

Il dettaglio dei flussi informativi individuati è stato inserito nell'allegato del manuale dei Protocolli PPC.

11. LE MISURE DI CARATTERE TRASVERSALE

11. 1 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Con una deliberazione del 14 maggio 2015 l'ANAC affronta il tema della "inconferibilità" e "incompatibilità" degli incarichi pubblici disciplinato dal decreto legislativo n. 39/2013, proprio a seguito dell'emanazione della legge anticorruzione n.190/2012 .

Lo stesso decreto 39, all'articolo 1, dà una definizione puntuale di questi termini:

.....per "**inconferibilità**" si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

.....per "**incompatibilità**" si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

L'ANAC ribadisce che gli atti di conferimento degli incarichi ed i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni ivi recate, sono nulli. Precisa, inoltre, che i componenti degli organi che

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

abbiano attribuito incarichi dichiarati nulli, non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.

In data 3 agosto 2016, con delibera 833 l'ANAC ha inoltre emanato della linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione.

L'attività che il RPC deve svolgere viene intesa come una vigilanza interna che si affianca a quella esterna che viene svolta da ANAC.

11.2 Tutela del dipendente che segnala l'illecito (whistleblowing)

Whistleblower è il nome inglese del dipendente che, dall'interno del proprio ente di appartenenza segnala condotte illecite non nel proprio interesse individuale, ma nell'interesse pubblico, perché non venga pregiudicato un bene collettivo.

Con le linee guida emanate da ANAC (Determinazione n.6 del 28 aprile 2015) l'Autorità intende promuovere l'applicazione di adeguati sistemi di *whistleblowing* presso tutte le pubbliche amministrazioni, individuando, al contempo, criteri idonei per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

La Determinazione fornisce indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano illeciti di cui all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001. Quanto all'oggetto della segnalazione, le linee guida precisano che le condotte illecite segnalate dai dipendenti pubblici comprendono situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche. Inoltre, l'ANAC ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba avviarsi, all'interno delle amministrazioni, preferibilmente con l'invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

Infine, nel documento si dà anche conto delle procedure sviluppate da ANAC per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti delle altre amministrazioni che trasmettano all'Autorità una segnalazione, oltre che dei propri dipendenti che segnalano illeciti.

Recentemente è stata approvata la legge 179/2017 in tema di whistleblowing, entrata in vigore lo scorso 29 dicembre 2017, che ha apportato modifiche all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001. La nuova legge integra e amplia l'attuale disciplina, includendo tra i soggetti destinatari anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché prevedendo specifiche misure che devono essere inserite nei modelli organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Sotto il profilo soggettivo, l'ambito di applicazione è allargato, oltre ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, ai dipendenti di enti pubblici economici e di enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della pubblica amministrazione.

Sotto il profilo oggettivo, viene precisato che la tutela riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.

La novella normativa contiene inoltre previsioni in merito a maggiori garanzie per il dipendente che effettua la segnalazione, la nullità di atti discriminatori nei suoi confronti e sanzioni a carico dell'ente nel caso di adozione di una misura discriminatoria o di mancata verifica o assenza di adeguati provvedimenti a seguito della segnalazione.

11.3 Rotazione dei dipendenti

Anche nel PNA 2016 approvato da ANAC, la rotazione del personale viene considerata come una misura organizzativa preventiva ai reati corruttivi o comunque alle dinamiche improprie nella gestione amministrativa.

Secondo ANAC quindi, l'alternanza riduce il rischio che un dipendente possa essere sottoposto a pressioni esterne o che possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

Esistono della realtà, come in quella in esame, dove il limitato numero di dipendenti limita o impedisce del tutto la possibilità di rotazione degli incarichi.

L'Ente quindi, comunque sensibile a questo aspetto, ritiene di dover applicare tecniche alternative quali ad esempio:

- ✓ maggior condivisione delle attività tra dirigente e operatori;
- ✓ richiesta di una reportistica periodica sull'attività svolta;
- ✓ individuazione della segregazione delle funzioni.

12. TRASPARENZA

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs 97/2016, il quale ha apportato modifiche al D.Lgs 33/2013, nel presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è inserita un'apposita sezione relativa alla trasparenza dove vengono individuati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013.

12.1 Contesto normativo di riferimento

La nozione di trasparenza, già introdotta nell'ordinamento dall'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n° 150, nell'ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorare l'efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell'attuale quadro normativo, anche in considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione.

La Legge 6 novembre 2012 n° 190 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" ha, tra l'altro, individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’accesso civico.

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalle norme sopra richiamate, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato nel tempo le proprie Linee Guida. Di particolare interesse risulta la Determinazione n° 8/2015 del 17 giugno 2015, denominata “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici”.

L’ANAC, con la sopra citata Determinazione ha di fatto dissipato i dubbi sull’applicazione della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 alle società in controllo pubblico e, in tema di trasparenza, ha precisato che la disciplina deve osservata sia relativamente all’organizzazione che alle attività di pubblico interesse.

Allo stesso modo la Determinazione dell’ANAC n° 12/2015, che ha aggiornato i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), inizialmente approvato con Delibera n° 72/2013, conferma l’ambito soggettivo e, per quanto qui interessa, precisa:

(.....)

b) Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti pubblici economici

Le richiamate Linee guida hanno chiarito che le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici devono, da un lato, adottare (.....) misure di prevenzione della corruzione, che integrano quelle già individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Ai fini della completezza dell’analisi organizzativa dei processi/procedimenti e della individuazione delle misure di prevenzione, a tali soggetti si applicano le disposizioni del presente Aggiornamento.

Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte. Gli obblighi di pubblicazione sull’organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del d.lgs. n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle richiamate Linee guida.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

Da ultimo, come già anticipato, è intervenuto il D.Lgs. 97/2016 che ha introdotto il nuovo art. 2-bis del D.Lgs.33/2013 confermando quanto già stabilito sia dalla Determinazione ANAC n° 8/2015 che dalla Determinazione ANAC n° 12/2015, vale a dire che le società in controllo pubblico sono tenute agli stessi obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.

Al fine di illustrare le modifiche di carattere generale apportate dal D.Lgs. 97/2016 e le principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione nonché fornire indicazioni sulla decorrenza dei nuovi obblighi, l'ANAC ha inoltre approvato la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 contenente *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*.

12.2 Obiettivi e finalità

Di seguito si riportano gli obiettivi strategici che si intende perseguire mediante l'attuazione della normativa in materia di trasparenza:

- promuovere l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione: a tal fine si prevedono specifici incontri formativi con la struttura operativa e con l'ODV;
- informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo: a tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dovrà predisporre una serie di “schede-modello” da utilizzare per l'ottenimento dei dati da pubblicare e per monitorare la correttezza degli stessi;

12.3 Responsabile per la trasparenza

E' prevista l'individuazione e la nomina del Responsabile per la Trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che svolge stabilmente un'attività di controllo sugli adempimenti in capo alla Società degli obblighi di pubblicazione assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 D.Lgs. 33/2013).

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

Il Consiglio di Amministrazione di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. nella seduta del ____ 2017, ha nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza l'avv. Anna Tomasini. Fino a tale nomina, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza era il dott. Mario Della Toffola, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 dicembre 2015. Relativamente alla trasparenza il RPCT ha il compito di:

- ❖ effettuare una costante attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Nell'attività di monitoraggio e vigilanza, da compiersi con periodicità almeno semestrale, il RPCT può avvalersi di referenti e incaricati da lui nominati;
- ❖ riferire al Consiglio di Amministrazione della Società e segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Consiglio stesso, all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, all'ANAC ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare.

12.4 Accesso civico

Nel cammino della trasparenza amministrativa, l'approvazione dell'art. 7 (in particolare della lettera h) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. legge Madia) - contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - e l'approvazione del conseguente decreto legislativo in materia (d.lgs. 97/2016) ha inteso dare attuazione ai principi e ai criteri da realizzare, *«fermi restando gli obblighi di pubblicazione, «il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».*

Il decreto attuativo, già più volte richiamato, aggiunge (ed è questa la significativa modifica apportata dallo schema di decreto) che la finalità della trasparenza è anche quella di *«tutelare i diritti fondamentali».*

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

In tal senso, il legislatore della riforma ha voluto precisare che la trasparenza – è *«condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, (che) integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino»*, cioè è condizione di garanzia di quei “diritti fondamentali”.

Il novellato d.lgs. 33 del 2013 stabilisce che le disposizioni del decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti obbligati, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

Nella disciplina di cui al d.lgs. 33 del 2013, infatti, l'esercizio del diritto di accesso è stato previsto come strumentale all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, il fine è rappresentato dalla libertà di accedere alle informazioni; e tale fine si persegue e si realizza soprattutto facendo ricorso al mezzo della pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico delineato dalla riforma si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non è stabilito un obbligo di pubblicazione.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'ANAC ha adottato delle Linee Guida aventi ad oggetto indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013.

Su tali Linee Guida è stata acquisita l'intesa del Garante per la protezione dei dati personali ed è stato ottenuto il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 281/1997.

L'istituto dell'accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

La nuova tipologia di accesso, delineata nell'art. 5, co. 2 e ss. del d.lgs. 33/2013, si aggiunge all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all'accesso agli atti ex. l. 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato art.1, co.1 del decreto definisce anche, con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni. Le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all'accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all'art. 5-bis, co.3; i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all'art. 5-bis, co. 1 e 2 del D.lgs. 33/2013.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 da parte di ciascun cittadino, è stato predisposto un apposito modello scaricabile dal sito internet <http://interportocentroingrosso.com/it/> utilizzabile per l'invio della richiesta.

12.5 Dati oggetto di pubblicazione e soggetti incaricati della pubblicazione

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 nel sito internet di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito stesso direttamente ed immediatamente senza alcuna preventiva autenticazione ed identificazione.

I dati sono reperibili sul sito <http://interportocentroingrosso.com/it/> alla sezione “Società trasparente”.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

Nell'Allegato 1 del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono individuati, per ciascun obbligo, i soggetti responsabili della trasmissione dei dati e i soggetti responsabili della pubblicazione, nonché i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione,

12.6 Alimentazione dei flussi informativi

Tenuto conto delle caratteristiche dimensionali organizzative di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. e considerata la necessità di snellire i processi di attuazione, si ritiene di dare corso al richiesto flusso informativo volto ad alimentare le voci oggetto di pubblicazione sul sito <http://interportocentroingrosso.com/it/> mediante comunicazione informatica via e-mail interna agli incaricati della pubblicazione.

12.7 Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi consente la tracciabilità del processo e riduce il rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.
Sarà cura della società attivarsi al fine di adeguare il processo di informatizzazione qualora necessario.

13. ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Al riguardo si rinvia al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche*» e, in particolare all'art. 6. Gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel d.lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10).

Gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44). L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento dell'OIV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43). Resta fermo il compito degli OIV concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009.

L'OIV, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001.

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC.

In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l'OIV verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette all'OIV, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

Nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'ANAC, l'Autorità si riserva di chiedere informazioni tanto all'OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che l'OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPC (art. 1, co. 7, l. 190/2012).

Ciò in linea di continuità con quanto già disposto dall'art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove è prevista la possibilità per l'ANAC di coinvolgere l'OIV per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza.

14. LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETÀ ALLA NORMATIVA

Fin da subito la società si è dimostrata sensibile alle questioni poste dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e si è adoperata per assicurare una costante adeguatezza rispetto agli adempimenti previsti.

Con delibera del 14 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione ha così provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza nella persona del dott. Mario Della Toffola.

In data 14 giugno 2016, il Consiglio di Amministratore ha designato anche l'Organismo Indipendente di Valutazione, coincidente con la figura dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 nella persona del dott. Alfredo Pascolin.

Si è inoltre provveduto ad integrare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 con le misure di prevenzione della corruzione richieste dalla Legge 190/2012.

Con delibera del 14 giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione ha quindi adottato il primo Piano di Prevenzione della Corruzione, configurandolo come una sezione specifica del MOG ex D.lgs. 231/2001 coerentemente con le indicazioni fornite dall'ANAC nelle varie Linee Guida emanate.

Relativamente alle attività svolte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in carica fino al.....si segnalano in particolare la predisposizione del primo PTPC e il suo aggiornamento annuale, la compilazione delle relazioni annuali sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione, nonché l'organizzazione dell'attività formativa nei confronti del personale dipendente.

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013, la Società ha creato sul proprio sito internet la sezione “Società Trasparente” in cui vengono pubblicati dati, documenti e informazioni richiesti dalla normativa in materia di trasparenza. È stato inoltre predisposto il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, poi ricompreso all’interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25 gennaio 2017, come previsto a seguito delle modifiche normative apportate dal D.Lgs. 97/2016.

Si precisa che finora non sono pervenute richieste di accesso civico né alcuna segnalazione di illecito da parte dei dipendenti.

15. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI

La Tabella sotto riportata sintetizza gli interventi previsti nel corso del triennio di riferimento (2018-2020)

Anno di attuazione	Azioni previste	A cura di	Frequenza
Primo anno	Diffusione e presa d'atto del Piano da parte dei dipendenti	RPCT	Continua
Primo anno	Attività di monitoraggio e controllo del Piano di prevenzione della corruzione. Risk assessment e sua implementazione	RPCT	Semestrale
Primo anno	Attività di implementazione e monitoraggio della sezione "Società Trasparente" sul sito internet aziendale	RPCT	Mensile
Primo anno	Attuazione delle azioni di formazione previste	RPCT	Annuale
Secondo anno	Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure applicate nel primo anno	RPCT	Trimestrale
Secondo anno	Revisione del Piano ed individuazione di ulteriori azioni correttive	RPCT	Annuale
Secondo anno	Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate in fase di applicazione di primo anno del Piano	RPCT	Trimestrale
Secondo anno	Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Società Trasparente" al fine di verificare l'esistenza di comportamenti ed eventuali azioni correttive	RPCT e referenti	Mensile
Terzo anno	Reiterazione delle azioni del primo e secondo anno (formazione, revisione delle procedure)	RPCT	Trimestrale
Terzo anno	Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel secondo anno	RPCT	Trimestrale
Terzo anno	Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate	RPCT	Semestrale
Terzo anno	Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Società Trasparente" al fine di verificare l'esistenza di comportamenti anomali ed eventuali azioni correttive	RPCT e referenti	Mensile

 INTERPORTO CENTRO INGROSSO PORDENONE	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Revo2_2018
---	--	-------------------

16. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012

Si precisa fin d'ora che ogni sopravvenuta norma in contrasto con il presente Piano sarà disapplicata, anche nelle more del suo formale adeguamento, fatte salve discipline transitorie previste dalla Legge.

Il presente Piano è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali in presenza di importanti cambiamenti organizzativi della società, o in seguito del cambiamento della disciplina di riferimento.